

# Voluntary disclosure e lavoratori frontalieri: da una tela astratta ad un quadro (finalmente) compiuto?



**Andrea Puglia**

Dir. Ufficio Frontalieri  
Organizzazione Cristiano-Sociale del Ticino  
Dott. HR-Coordinator of Social Security Systems

**Il diritto tributario italiano è da sempre lacunoso quando cerca di regolare lo statuto fiscale del lavoratore frontaliere attivo in Svizzera. Il mosaico è rimasto per anni privo di tasselli fondamentali. Con la *Voluntary disclosure* i nodi sono venuti al pettine ed ecco che il legislatore è corso ai ripari cercando (talvolta grossolanamente) di tappare i buchi**

## 1.

### Una strada dissestata

Il numero dei frontalieri residenti in Italia e attivi in Svizzera negli ultimi anni è in continua crescita; solo nel Canton Ticino (che ne raccoglie il maggior numero) si è superata la quota di 62'000 unità<sup>[1]</sup>. Eppure, se al di qua del confine ogni soffio di vento porta con sé l'eco della parola "frontaliere" – in Svizzera il dibattito politico, mediatico, economico e sociale ne è ormai saturo – una volta passata la dogana la voce si affievolisce sempre più, fino ad arrivare all'assoluto silenzio allontanandosi dalla zona di frontiera. Questione di proporzioni, è ovvio; tuttavia la massa dei frontalieri in questi anni è divenuta una realtà con un buon peso specifico anche per l'Italia, occasione per la quale sarebbe valsa già da tempo la pena di mettere seriamente mano alla normativa nazionale (giuridica e tributaria) allo scopo di riparare le evidenti falle ormai decennali: il trattamento fiscale della previdenza svizzera nelle sue molteplici forme (Assicurazione vecchiaia e superstiti [di seguito AVS], secondo pilastro, prepensionamenti, eccetera), le disposizioni incomplete sull'esonero soggettivo dagli obblighi di monitoraggio fiscale con riferimento ai conti correnti, le ambiguità nella definizione giuridica di "frontaliere"<sup>[2]</sup>, chi più ne ha più ne metta. Per usare una metafora artistica, per anni ci si è ritrovati di fronte ad una tela semi- astratta dove vaghi accenni di forma e colore lasciavano spazio solo ad intuizioni di senso e ad altrettanti percorsi interpretativi.

Dimenticando il detto che "prevenire è meglio che curare", si è così rimasti con le mani in mano per troppo tempo, seppur già nel 2009, nella stagione del celebre "scudo Tremonti", l'Agenzia delle Entrate si era accorta dell'esigenza di una specificità tributaria per i frontalieri, creando per i loro conti esteri un'apposita sanatoria (cfr. articolo 1, comma 7 Decreto Legge [di seguito D.L.] n. 194/2009, convertito con modificazioni in Legge [di seguito L.]

n. 25/2010; Circolare n. 11/E del 12 marzo 2010 dell'Agenzia delle Entrate). Ed ora i nodi sono venuti nuovamente al pettine, forse più grandi che mai. L'avvento della *Voluntary disclosure* (cfr. L. n. 186/14), rafforzata dalla firma del Protocollo d'intesa per la modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sulla sostanza (di seguito CDI) tra Italia e Svizzera, ha letteralmente generato il caos. Migliaia di lavoratori e altrettanti pensionati hanno preso d'assalto i commercialisti e gli uffici sindacali di frontiera alla ricerca di risposte certe sulla regolarità o meno della propria posizione. Chi ha provato, come l'Ufficio Frontalieri dell'Organizzazione Cristiano-Sociale del Ticino (OCST) e i colleghi della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL) e l'Associazione Italiana Lavoratori Internazionali (ACLI), ad addentrarsi nella materia, ha dovuto sudare sette camice per ottenere delle indicazioni sensate da parte dell'Agenzia delle Entrate, spesso anzi intraprendendo direttamente la via parlamentare. Così in questi mesi si è iniziato a tracciare un quadro normativo nuovo, seppur incompleto e non privo di punti ancora poco chiari.

## 2.

### Le rendite AVS

Una prima aporia tributaria ora risolta, concerneva il trattamento fiscale delle rendite erogate dall'AVS su un conto svizzero a soggetti residenti fiscalmente in Italia. Recependo (con anni di ritardo) il contenuto dell'articolo 18 CDI tra Italia e Svizzera del 1976, il legislatore italiano dispose che "le rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) [...] sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento [...]" (cfr. articolo 76 L. n. 413/1991). La legge, assai vantaggiosa per il contribuente, poneva tuttavia come condizione che la rendita venisse gestita direttamente da parte di un istituto bancario italiano, quale sostituto d'imposta. Al contrario, coloro che avessero preferito ricevere la rendita su di un conto estero (per motivi legittimi, quali la solidità bancaria), non avrebbero potuto godere di un trattamento fiscale analogo in sede di dichiarazione ordinaria dei redditi. La conseguenza inevitabile fu un alto tasso di evasione fiscale.

Il problema si è ramificato nel tempo con radici sempre più spesse, esplodendo come detto con la conclamata fine del segreto bancario e l'avvento della *Voluntary disclosure*. Dopo mesi

di attesa, con la Circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ciò che si sosteneva da anni, ovvero che *"l'assoggettamento [ndr. delle rendite AVS] ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva"*.

### 3.

#### Il secondo pilastro

Il tema sul quale in Italia si attendevano le risposte più urgenti è senza dubbio quello relativo al trattamento fiscale della previdenza complementare svizzera (cosiddetto *"secondo pilastro"* o *"LPP"*). Se infatti da una parte è noto che i fondi LPP, durante il loro accantonamento, non costituiscono oggetto di monitoraggio fiscale poiché alimentati per obbligo di legge (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 13 settembre 2010), dall'altra le successive prestazioni erogate in virtù degli accantonamenti stessi non hanno mai goduto di un quadro tributario chiaro, siano esse riscosse sotto forma di rendita o di capitale<sup>[3]</sup>.

La confusione maggiore riguarda proprio quest'ultimo. Nel 2004 un interpello presentato dal CAF ACLI (cfr. Protocollo n. 66566/2004) portò la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia a considerare l'avere di vecchiaia LPP alla stregua di *"capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione"* con la conseguente tassazione al 26%<sup>[4]</sup> sulla parte di capitale maturata con gli interessi, con la possibilità di richiedere alla Svizzera il rimborso dell'imposta alla fonte preliminare (cfr. nota n. 3).

Successivamente nel 2007 il CAF CISL presentò un secondo interpello alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Lazio (cfr. Protocollo n. 169644/2007) la quale ribaltò l'interpretazione dei colleghi lombardi, inquadrando le somme in oggetto come *"una sorta di retribuzione differita [...] quali redditi di lavoro dipendente"* e pertanto imponibili unicamente alla fonte in Svizzera in virtù dell'articolo 1 dell'Accordo relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 (di seguito Accordo sui frontalieri).

Entrambe queste interpretazioni portano con sé non poche criticità: ponendoci nella via prospettata dall'interpello "ACLI", ci si scontra con la grande difficoltà di determinare con esattezza gli interessi maturati sul capitale negli anni, soprattutto nei casi di quei lavoratori che durante la loro carriera hanno cambiato molti posti di lavoro, con altrettanti tassi di interesse a seconda della politica finanziaria dei singoli istituti di previdenza. D'altra parte l'interpello "CISL", rifacendosi all'Accordo sui frontalieri, chiama implicitamente in causa la distinzione tra *"frontalieri fiscali"* e *"frontalieri non fiscali"*<sup>[5]</sup>: per quest'ultimi infatti l'Accordo sui frontalieri non è nemmeno applicabile ed essi pertanto non potrebbero godere degli esiti dell'interpello. La risposta dell'Agenzia delle Entrate di Roma apre poi un problema bilaterale di non poco conto: se infatti i capitali LPP sono redditi da lavoro posticipati, quindi tassabili unicamente alla fonte in Svizzera, l'Italia potrebbe richiedere il ristorno del 38.8% dell'imposta medesima (cfr. articolo 2 Accordo sui frontalieri). Eppure nessuno ha mai avanzato una simile richiesta.

Il paradosso del doppio interpello non è mai stato sanato fino ad oggi, generando confusione tra i lavoratori e incentivando il comportamento altrettanto sclerotico dei professionisti. Riguardo invece alle rendite LPP, il parere condiviso da tutti negli anni fu che andassero trattate alla stregua di pensioni di vecchiaia dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS), pertanto imponibili unicamente in Italia secondo le aliquote ordinarie dell'IRPEF.

Con un quadro così confuso si è giunti alla stagione della *Voluntary disclosure* dove il problema è emerso in tutta la sua portata. Da allora gli appelli dei sindacati e dei professionisti si sono moltiplicati nei mesi, senza però che l'Agenzia delle Entrate dedicasse all'argomento nessuna nota specifica. Quando ormai si stavano per perdere le speranze, il tema ha trovato uno spazio privilegiato nel tanto atteso decreto proroga della *Voluntary disclosure*, facendo sobbalzare i più sulla sedia: *"L'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5%"* (cfr. articolo 2, comma 2 D.L. n. 153/2015).

Eppure, dietro l'immediato entusiasmo per questa risposta inattesa (e decisamente favorevole per il contribuente), sono subito emerse alcune perplessità. Nell'articolo si esplicita infatti che gli effetti del provvedimento trovano applicazione *"ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla L. n. 186/2014"* e pertanto già i capitali riscattati nel 2014 ricadono ancora nel limbo prima descritto. Ci si chiede poi se dovranno procedere alla *Voluntary disclosure* anche coloro che in passato hanno trasferito regolarmente il capitale LPP su di un conto italiano, dopo aver pagato l'imposta alla fonte in Svizzera; la stessa domanda viene posta anche da coloro che hanno lasciato il fondo in giacenza su di un conto svizzero regolarmente dichiarato in Italia. In entrambi questi casi i soggetti coinvolti potrebbero aver superato i termini temporali per la richiesta del rimborso dell'imposta alla fonte versata in Svizzera (d'altra parte non potrebbero godere nemmeno del credito d'imposta). Viene da pensare – e questa è la tesi dei sindacati e della maggior parte dei professionisti – che in questi casi non sussista l'obbligo di *Voluntary disclosure*.

La perplessità maggiore del dettato del legislatore riguarda quel *"in qualsiasi forma erogate"*: cosa dire ora a tutti coloro che in passato hanno dichiarato regolarmente le rendite LPP pagando aliquote dal 23% in su? Un caso eclatante, dove per una volta la battuta goliardica da bar – *"per lo Stato i bravi cittadini sono gli evasori!"* – assume il tono autarchico di un comandamento biblico.

### 4.

#### I prepensionamenti

Il diritto svizzero prevede diverse forme di prepensionamento. Da una parte abbiamo il prepensionamento AVS, il quale in Italia, per le rendite erogate su conti italiani, viene tassato automaticamente al 5% (cfr. articolo 76 L. n. 413/1991). Vi sono poi altre forme di prepensionamento specifiche di singole categorie di lavoro. In questo caso le rendite vengono erogate da apposite fondazioni private senza scopo di lucro (per esempio FAR, RESOR, eccetera) le quali sono strettamente collegate all'esistenza di un contratto collettivo di lavoro firmato dalle parti sociali.

Il prepensionamento che raccoglie più lavoratori è senza dubbio quello dell'edilizia, dove la stragrande maggioranza della manodopera risulta essere frontaliera. Riprendendo quanto già esposto a proposito delle rendite LPP, in Italia non si è mai avuto alcun tipo di riferimento tributario specifico in materia; in assenza di questo la logica da sempre tende a parificare le rendite da prepensionamento privato alle pensioni di vecchiaia INPS. Tuttavia in parte per ragioni di disinformazione, in parte per furbesco opportunismo, tra la categoria si è da sempre instaurato il malcostume di non denunciare in Italia alcunché (a conti fatti sono davvero minoritari i casi di coloro che abbiano regolarmente dichiarato il prepensionamento).

I sindacati OCST e CISL hanno da sempre sensibilizzato la manodopera frontaliera sui propri oneri tributari, in particolar modo a riguardo del trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali. I numerosi articoli apparsi su varie riviste (*in primis "Il Lavoro"*), i volantini alternatisi nel tempo, le info pubblicate tramite i portali web ne sono ampia testimonianza. Per questo le due organizzazioni erano inizialmente sfavorevoli a richiedere un trattamento di favore per i prepensionamenti in sede di *Voluntary disclosure*. Tuttavia, preso atto dei contenuti dell'articolo 2, comma 2 D.L. n. 153/2015 e quindi della decisione del Governo di uniformare il quadro fiscale della previdenza svizzera, i sindacati OCST, CISL e SYNA hanno richiesto l'estensione degli effetti dell'articolo anche alle prestazioni di prepensionamento, onde evitare ulteriori buchi legislativi[6]. Il Senato ha così accolto l'emendamento presentato dal Sen. Mauro Del Barba: "*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP)», inserire le seguenti: «ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento»*" (cfr. emendamento n. 2.14, seduta n. 2070/2015 del Senato).

Il Governo ha poi posto la questione di fiducia alla Camera, chiedendo che si approvasse il D.L. n. 153/2015 senza ulteriori modificazioni, cosa che è avvenuta con larga maggioranza.

## 5.

### L'esonero soggettivo dagli obblighi di monitoraggio fiscale

Se la previdenza professionale svizzera non ha mai goduto in Italia di molta chiarezza in ambito tributario, il mal di testa del povero lavoratore cresce ancor di più nel momento in cui ci si affaccia sull'intricatissimo tema del conto corrente estero (si vuole qui trattare unicamente il caso maggioritario di quei conti alimentati dal solo salario).

Fino al 2009 non si avevano indicazioni specifiche che esonerassero i frontalieri dall'obbligo del monitoraggio fiscale. Quindi il legislatore, accortosi della necessità di creare una distinzione tra i frontalieri e gli altri correntisti esteri, si affrettò a fornire le indicazioni per una maxi-sanatoria che cancellasse ogni pericolo di sanzione (cfr. D.L. n. 194/2009 convertito con modificazioni in L. n. 25/2010; Circolare n. 11/E del 12 marzo 2010 dell'Agenzia delle Entrate)[7]. Il legislatore sembrò poi risolvere il problema una volta per tutte, decretando ufficialmente l'esonero soggettivo dagli obblighi di monitoraggio fiscale per i "*soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi*" (cfr. articolo 38, comma 13 D.L. n. 78/2010).

Fu la fine della partita? Assolutamente no. Ancora una volta, appena tirato il sospiro di sollievo, emerse un nuovo dilemma. L'articolo di legge concedeva l'esonero soggettivo ai frontalieri senza tuttavia estenderlo all'eventuale cointestatario del conto o ai beneficiari di procura o delega sullo stesso. La conseguenza inevitabile fu che la stragrande maggioranza dei frontalieri (i quali di norma concedono la procura per il prelievo del salario al coniuge o ad altro familiare) continuarono indirettamente ad essere soggetti al monitoraggio fiscale!



Il *gap* normativo è giunto silente fino alla finestra di *Voluntary disclosure*. I sindacati si sono mossi con tutti i mezzi per richiedere al legislatore di correggere il tiro, trovando l'occasione propizia negli emendamenti presentati per la conversione in legge del decreto proroga (D.L. n. 153/2015). In particolare OCST, SYNA e CISL sono riusciti ad ottenere l'appoggio del senatore Del Barba, il quale ha ottenuto l'approvazione di un emendamento specifico che estende l'esonero soggettivo dagli obblighi di monitoraggio fiscale "*anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso*" (cfr. emendamento n. 2.10, seduta n. 2070 del Senato). Il D.L. n. 153/2015 è poi passato anche alla Camera, la quale ha confermato la fiducia al Governo che ne chiedeva l'approvazione senza ulteriori modificazioni[8].

Per completare il discorso, va detto che il quadro si è ulteriormente complicato con l'avvento dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (di seguito IVAFE) (cfr. D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011) che di fatto ha richiamato in causa i conti correnti dei frontalieri. Ad oggi il tasso di dichiarazione resta molto basso nonostante le campagne informative messe in atto dai sindacati e dai media. Coloro che non avessero adempiuto ai doveri imposti dall'IVAFA (che dal 2013 per i conti correnti è calcolata nella misura fissa di 34.20 euro) resterebbero ad oggi potenzialmente sanzionabili.

## 6.

### I redditi da lavoro: un caso particolare

Ci si è già soffermati sulla differenza tra "*frontalieri fiscali*" e "*frontalieri non fiscali*" (cfr. nota 5). Quest'ultimi, qualora non avessero dichiarato in passato il proprio reddito da lavoro svizzero in Italia, potrebbero ora regolarizzarsi ricorrendo alla *Voluntary disclosure*.

All'interno di un simile contesto, si insinua tuttavia una zona d'ombra che pone alcuni lavoratori in una situazione difficilmente interpretabile. Si sta parlando di quei soggetti residenti in "fascia di frontiera" rispetto ad un Cantone (per esempio il Canton Grigioni) eppure attivi in un altro Cantone (per esempio il Canton Ticino). L'esempio citato tra parentesi è sicuramente quello maggioritario in quanto vi risultano coinvolti molti lavoratori residenti in provincia di Sondrio e attivi perlopiù nell'edilizia. A questo proposito vi è molta confusione e non si è mai ben capito se essi, ai fini del diritto tributario italiano, possano essere considerati o meno come "frontalieri di fascia".

Un dato certo è che il Canton Ticino non considera i suddetti lavoratori come dei frontalieri fiscali (per i quali infatti non riconosce alcun tipo di ristorno all'Italia). Inoltre nel 1974, anno nel quale fu sottoscritto l'Accordo sui frontalieri, il Canton Ticino non rilasciava il permesso di lavoro per frontaliere a chi proveniva da oltre la propria fascia di confine (per questo non si sentì il bisogno di specificarlo nel testo dell'Accordo, il quale pertanto parla sempre più in generale di "confine tra Italia e Svizzera").

E l'Italia? Riprendendo il già citato parere della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia (cfr. Protocollo n. 904-4520/2008), troviamo che ai fini dell'Accordo sui frontalieri "la nozione di frontaliere riguarda solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell'ambito della fascia di 20 Km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l'Italia". Prendendo alla lettera il testo, risorge la domanda se i frontalieri residenti in Provincia di Sondrio, attivi in Canton Ticino e che rientrano quotidianamente alla propria residenza in Italia<sup>[9]</sup>, possano considerarsi come aventi diritto agli effetti dell'Accordo sui frontalieri.

## 7.

### Conclusioni

Se ne è parlato in tutte queste pagine: un grande merito della *Voluntary disclosure* è stato quello di riportare alle luci della ribalta la realtà dei lavoratori e dei pensionati di frontiera, un mondo che in passato non aveva goduto di un quadro normativo all'altezza. Alla luce di quanto emerso in queste pagine, ci si chiede se non sia giunto il momento di predisporre in Italia uno Statuto dei lavoratori frontalieri che possa riconoscere una volta per tutte la specificità della categoria in ambito giuridico e specificatamente tributario.

Il tempo è reso propizio anche dall'attualissima revisione dell'Accordo sui frontalieri che tanto sta facendo discutere sia in Svizzera che in Italia (in Ticino e in Lombardia in particolare): al di là di quale sarà l'esito della trattativa bilaterale, resta il fatto che in base alla *roadmap* fissata dai due Stati il 23 febbraio 2015, uno dei cardini del nuovo sistema sarà lo scambio telematico dei dati anagrafici e reddituali dei frontalieri, il quale genererà la tracciabilità fiscale di questi lavoratori<sup>[10]</sup>. Proprio per questo sarà necessario accompagnare l'entrata in vigore del nuovo Accordo con un quadro definitivamente chiaro. In questo senso il primo passo da compiere sarà quello di estendere anche oltre alla finestra di *Voluntary disclosure* la validità degli accorgimenti legislativi introdotti per il secondo pilastro, i prepensionamenti e il monitoraggio fiscale.

Intanto, come detto, qualcosa in questi mesi si è già mosso, così che la nostra tela oggi ha una forma un po' più nitida (anche se – lo si dica con ironia – le fattezze sinuose di Raffaello sono ancora ben lontane).

#### Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.canturino.com/wp-content/uploads/2015/03/frontalieri.jpg> [0.11.2015]

[1] Nel secondo trimestre del 2015 risultano attivi 62'555 permessi G, i quali tuttavia non corrispondono esattamente ad altrettanti lavoratori. Si tenga infatti conto che il frontaliere, quando viene licenziato, sarebbe tenuto a notificare all'Ufficio degli stranieri la propria partenza dalla Svizzera, ma questo non sempre accade (ne consegue che in questi casi i relativi permessi G rientreranno erroneamente nella statistica dei lavoratori attivi fino alla loro naturale scadenza).

[2] Cfr. Fasano Nicola, *Frontalieri italiani con franchigia* anche per il 2013, NF 8/2013, pagine 20-22.

[3] La Svizzera non tassa le rendite LPP erogate a soggetti residenti fiscalmente in Italia (cfr. articolo 18 CDI tra Italia e Svizzera). Nel caso del capitale la Svizzera applica invece un'imposta alla fonte preliminare concedendo poi al soggetto la possibilità di richiederne il rimborso (cfr. articolo 96 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD], articolo 119 della Legge tributaria cantonale [LT], punti 1.1. e 2.1. della Direttiva n. 7 della Divisione delle Contribuzioni).

[4] Nel 2004 l'aliquota era del 12.5%.

[5] In base all'articolo 1 Accordo sui frontalieri i redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri fiscali, ovvero residenti fiscalmente nella cosiddetta "fascia di confine" (un elenco di Comuni italiani individuati dai sin-

goli Cantoni e situati entro un raggio di circa venti chilometri dalla frontiera), risultano imponibili soltanto in detto Stato. Al contrario i frontalieri "non fiscali" (ovvero residenti fiscalmente oltre la suddetta fascia) hanno l'obbligo di dichiarare in Italia il reddito da lavoro svizzero potendo contare sul credito d'imposta di quanto già versato in Svizzera e su di una franchigia dell'Imposta sul reddito per le persone fisiche (di seguito IRPEF) che è variata nel tempo (cfr. articolo 1, comma 4 L. n. 244/2007 e successive modificazioni; risposta della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia, Protocollo n. 904-45720/2008).

[6] Un vuoto in realtà rimane, e riguarda le rendite da infortunio non professionale erogate dalla Casa nazionale dell'assicurazione infortuni svizzera (di seguito SUVA) (o da enti simili) a soggetti residenti fiscalmente in Italia. A differenza che in Svizzera, in Italia il lavoratore è assicurato obbligatoriamente solo contro gli infortuni professionali (le rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL] di questo tipo non vengono tassate e pertanto nemmeno le corrispettive rendite SUVA). Al contrario le rendite da infortunio non professionale in Italia vengono tassate in quanto frutto di un'assicurazione facoltativa.

[7] La sanatoria ebbe l'aspetto di un condono mascherato, in quanto fu previsto un costo fisso di 21 euro (ovvero la riduzione ad un dodicesimo della sanzione minima di 258 euro).

[8] In base all'emendamento in oggetto, l'esonero soggettivo continuerà a sussistere soltanto "con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte".

[9] Il rientro quotidiano in Italia potrà essere dimostrato in linea di massima con il relativo permesso di lavoro "G" rilasciato dal Canton Ticino, il quale appunto prevede due tipologie di permesso, precisamente quello con il rientro quotidiano o quello con il rientro settimanale (in quest'ultimo caso il lavoratore dovrà disporre di un recapito postale registrato in Svizzera).

[10] *Roadmap on the Way Forward in Fiscal and Financial Issues between Italy and Switzerland*. Per approfondimenti sui contenuti della *roadmap* si consultino i seguenti testi: Dipartimento federale delle finanze (DFP), Svizzera-Italia: intesa sulle questioni fiscali, dal sito [www.sif.admin.ch](http://www.sif.admin.ch), Berna, 23 febbraio 2015 e Ministero dell'Economia e delle Finanze, I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, dal sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it), Roma, 12 ottobre 2015.